

Giorni liberi

Ai collaboratori spettano 112 giorni liberi all'anno. Se il tempo di lavoro annuale concordato non potesse essere raggiunto, i giorni liberi potrebbero essere temporaneamente diminuiti fino a 90 giorni. Ogni collaboratore deve di regola conoscere i suoi giorni liberi con 2 settimane d'anticipo. I giorni liberi singoli, essi devono avere una durata di almeno 24 ore. Durante le assenze per malattia, infortunio e servizio militare, i giorni liberi annuali vengono ridotti.

Vacanze

I collaboratori delle categorie A e B hanno diritto alle seguenti vacanze:

- 4 settimane a partire dal 1° anno di servizio;
- 5 settimane a partire dal 5° anno di servizio e dal 45° anno di età; a partire dal 10° anno di servizio e dal 40° anno di età; a partire dal 15° anno di servizio; fino al 20° anno di età;
- 6 settimane a partire dal 10° anno di servizio e dal 60° anno di età.

I collaboratori della categoria C hanno diritto a 5 settimane di vacanza (10,64% di supplemento) fino al 20° anno di età e a 4 settimane (8,33% di supplemento) a partire dall'anno civile in cui compiono il 21° anno di età. Per il computo delle vacanze vale l'anno civile. Le vacanze residue di un anno devono essere godute entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Congedi retribuiti

Ai dipendenti sono riconosciuti i seguenti congedi retribuiti:

- Proprio matrimonio / unione domestica registrata: 3 giorni
- Matrimonio / unione domestica dei figli: 1 giorno

- Nascita di figli propri: 3 giorni
- Morte del coniuge, figlio, genitore: 3 giorni
- Morte del coniuge di figli o dei propri genitori: 3 giorni
- Morte di fratelli, nonni o suoceri: 1 giorno
- Trasloco (una volta all'anno e se non si cambia datore di lavoro): 1 giorno

Salario in caso di malattia

Il lavoratore è assicurato contro il rischio della perdita di salario in caso di malattia. L'indennità giornaliera corrisponde almeno all'80% del salario medio e viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno di malattia.

Rimborso spese

Il datore di lavoro è tenuto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Per contratto possono essere stabiliti al massimo 2 luoghi di assunzione. Se si stabiliscono due luoghi di assunzione occorrerà designarne chiaramente uno principale (LAP) e uno secondario (LAS). Il sistema di rimborso spese varia sulla base della definizione dei luoghi di assunzione (vedi art. 18 CCL).

Supplementi

I collaboratori che hanno ottenuto AFC di agente di sicurezza, sorveglianza, di protezione persone, manifestazioni o centrali ricevono un supplemento minimo di Fr. 200 al mese (calcolato su 2'000 ore annue) o un'indennità oraria di almeno Fr. 1.20. Ai conducenti di cani viene loro corrisposta un'indennità forfettaria mensile di Fr. 150 oppure un'indennità oraria di almeno Fr. 1.50. In caso di missioni con arma da fuoco si riceve un supplemento di Fr. 2 all'ora o max Fr. 150 al mese (escluso i quadri dirigenti e il trasporto di denaro CIT).

UNIA

Il Sindacato.

Servizi di sicurezza

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel ramo a partire dal

1° febbraio 2025



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>

Salari minimi dal 1° febbraio 2025

	Categoria di assunzione A				
	(tempo di lavoro compreso tra 1'801 e 2'300 ore all'anno)				
	Salario minimo con orario di lavoro annuale di 2'000 ore				
Anni di servizio		Trasporto di denaro (CIT) / valori	Anni di servizio		Trasporto di denaro (CIT) / valori
1°	Fr. 54'270	Fr. 54'270	8°	Fr. 60'770	Fr. 59'975
2°	Fr. 55'260	Fr. 55'400	9°	Fr. 61'170	Fr. 60'355
3°	Fr. 56'885	Fr. 56'870	10°	Fr. 61'535	Fr. 60'730
4°	Fr. 58'265	Fr. 58'020	11°	Fr. 61'930	Fr. 61'105
5°	Fr. 59'410	Fr. 59'070	12°	Fr. 62'315	Fr. 61'480
6°	Fr. 60'000	Fr. 59'455	dal 13°	Fr. 62'755	Fr. 61'915
7°	Fr. 60'380	Fr. 59'600			

- I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro
- I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di Fr. 150 ai salari minimi sopraindicati

	Categoria di assunzione B				
	(tempo di lavoro compreso tra 901 e 1'800 ore all'anno)				
	Salario minimo con orario di lavoro annuale di 1'400 ore				
Anni di servizio		Trasporto di denaro (CIT) / valori	Anni di servizio		Trasporto di denaro (CIT) / valori
1°	Fr. 35'560	Fr. 35'190	4°	Fr. 37'840	Fr. 37'475
2°	Fr. 36'140	Fr. 35'775	5°	Fr. 38'265	--
3°	Fr. 36'895	Fr. 36'535	Dal 6°	Fr. 38'630	--

- I salari minimi annuali sono adeguati in proporzione al tempo di lavoro

	Categoria di assunzione C				
	TICINO				
	Salario orario senza indennità di vacanza				
Anni di servizio		Trasporto di denaro (CIT) / valori	Anni di servizio		Trasporto di denaro (CIT) / valori
1°	Fr. 23.65	Fr. 23.55	3°	Fr. 24.10	--
2°	Fr. 23.90	Fr. 23.70	4°	Fr. 24.45	--

Categorie di assunzione

- Collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente compreso tra 1'800 e 2'300 ore per anno civile;
- Collaboratori con salario mensile con orario di lavoro fisso pattuito contrattualmente compreso tra 901 e 1'800 ore per anno civile;
- Collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 900 ore per anno civile, comprese le vacanze e l'abbuono di tempo del 10% per le ore notturne e il supplemento di tempo per le ore supplementari calcolate su base annuale.

Ore supplementari

Alla fine di ogni anno civile si verifica se le ore prestate corrispondono alle ore della categoria di assunzione. Le ore prestate in eccesso fino a un massimo del 5% possono essere computate al conteggio delle ore dell'anno successivo. Le ore che eccedono il 5% vanno compensate con pari tempo libero o retribuite al 100% (entro marzo dell'anno successivo per la categoria A). Se nelle categorie B e C con il superamento dell'orario di lavoro viene raggiunta una categoria superiore, tutte le ore prestate vanno indennizzate secondo la categoria corrispondente. Se tale circostanza si ripete, il collaboratore rientrerà automaticamente nella categoria di assunzione superiore.

Formazione di base

La formazione di base di almeno 20 ore deve avvenire durante il tempo di prova. Queste ore valgono come tempo di lavoro e vanno eseguite fuori dal servizio. La formazione di

base non comporta alcun costo per il collaboratore e va disciplinata in un apposito regolamento aziendale.

Disdetta del rapporto di lavoro

- Durante i primi 14 giorni del periodo di prova: 1 giorno di disdetta
- Durante il restante periodo di prova: 7 giorni
- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Uniforme ed equipaggiamento

Il datore di lavoro fornisce ai collaboratori l'uniforme e l'equipaggiamento a proprie spese. La cura spetta al collaboratore. Le spese di pulizia per sporco eccezionale durante il servizio spettano al datore di lavoro.

Durata del lavoro

Il tempo di lavoro annuale comprende il tempo di lavoro effettivamente prestato, le pause retribuite e le vacanze, esclusi i giorni liberi. Il 10% di supplemento per il lavoro notturno è parte del tempo di lavoro. In caso di cambiamento di sede di lavoro, durante il servizio, il trasferimento è considerato tempo di lavoro. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante (considerata la possibilità di oscillazione +5%/-10%). Se il datore di lavoro non consegna al collaboratore il conteggio dell'orario di lavoro dettagliato, il conteggio dell'orario di lavoro allestito dal collaboratore viene considerato come mezzo probatorio.